

**“COLLINE E OLTRE - SOCIETÀ PER AZIONI PER LO SVILUPPO DELL’OLTREPÒ PAVESE O, IN FORMA
ABBREVIATA, COLLINE E OLTRE S.P.A.”**

STATUTO

DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altri articoli o paragrafi del presente Statuto e ai fini dello stesso Statuto, i seguenti termini e definizioni avranno il significato a essi di seguito attribuito:

- **“Acquirente”**: un soggetto già Socio o meno della Società, interessato all’acquisto di Partecipazioni;
- **“Affiliata”** indica la società che:
 - sia Controllata, direttamente o indirettamente, da un Socio; ovvero
 - Controlli, direttamente o indirettamente, un Socio;
 - sia Controllata, direttamente o indirettamente, dalla stessa Controllante, diretta o indiretta, di un Socio;
- **“Asset”**: qualsivoglia bene immobile o mobile (diverso dal denaro), partecipazione, azienda, ramo d’azienda, credito, diritto o altra attività, purché suscettibile di valorizzazione ed iscrizione nella componente **“Attivo”** dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio ai sensi dei principi contabili internazionali;
- **“Atto di Disposizione”** indica qualsiasi negozio giuridico *inter vivos* diverso dalla Vendita Qualificata, a titolo oneroso ovvero gratuito, avente a oggetto, in tutto o in parte, Partecipazioni anche a fronte di una controprestazione in natura (come, per esempio, in caso di conferimento in società o di permuta) o senza controprestazione (come, per esempio, in caso di donazione, di costituzione di Vincoli, di prestazione in luogo dell’adempimento, di Trasferimento a un fiduciario e/o di cessione del relativo mandato);
- **“Comitato Industriale”**: il comitato che, a norma del successivo art. 16, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire con funzione di raccordo della Società col Territorio di Riferimento e che sarà costituito, oltreché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (membro di diritto), da persone che siano espresse del medesimo Territorio di Riferimento e che siano in grado di ascoltare e riportare le esigenze degli imprenditori ivi operanti;
- **“Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita”** ha il significato di cui al successivo art. 10.2;
- **“Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione”** ha il significato di cui al successivo art. 9.2;
- **“Comunicazione dello Stallo Decisionale su Materia Rilevante Consiliare”** ha il significato di cui al successivo art. 7.2;
- **“Comunicazione di Vendita Qualificata”** ha il significato di cui al successivo art. 9.1;
- **“Controllo”** indica, quando riferito a una società, la titolarità della maggioranza del capitale sociale e della maggioranza dei voti esercitabili nell’Assemblea ordinaria di tale società ai sensi

di quanto previsto dall'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.; ai termini "**Controllare**" (e relative coniugazioni) "**Controllante**", "**Controllata**", sarà attribuito un significato coerente con quello di Controllo;

- "**Diritto di Co-vendita**": il diritto di cui al successivo art. 10.1;
- "**Diritto di Prelazione**" ha il significato di cui al successivo art. 9.1;
- "**Divieto di Atti di Disposizione**" ha il significato di cui al successivo art. 8;
- "**Divieto di Trasferimento**" ha il significato di cui al successivo art. 8;
- "**Giorno Lavorativo**" indica qualsiasi giorno, diverso dal sabato e dalla domenica, o altro giorno nel quale le banche nella città di Pavia sono autorizzate o obbligate a chiudere;
- "**Materie Rilevanti Assembleari**" indicano le seguenti materie di competenza dell'Assemblea:
 - modifiche dello Statuto;
 - attribuzione di bonus e/o altre forme di compensi straordinari a favore dell'amministratore delegato;
 - piani di *stock-option* e/o di incentivi a favore di amministratori e/o dipendenti;
 - acquisto o disposizione a qualsivoglia titolo di azioni proprie;
 - fusioni, scissioni, e trasformazioni;
 - aumenti di capitale con esclusione del diritto d'opzione;
 - liquidazione, scioglimento e nomina dei liquidatori.
- "**Materie Rilevanti Consiliari**" indicano le seguenti materie di competenza del Consiglio di Amministrazione che non potranno essere oggetto di delega ai sensi dell'art. 2381 c.c.:
 - la costituzione del Comitato Industriale, l'adozione e l'eventuale modifica del relativo regolamento e la nomina dei relativi componenti diversi dal presidente;
 - il compimento di Operazioni con Parti Correlate;
 - investimenti che comportino un impegno finanziario per la Società pari o superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00);
 - la delega di poteri ai sensi dell'art. 2381, comma 3, c.c.;
 - la nomina e la revoca del Direttore Generale nonché la determinazione e/o la modifica dei relativi poteri;
 - l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive e di coordinamento;
 - l'acquisto o la disposizione a qualsivoglia titolo di Assets di valore unitario pari o superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00);
 - la conclusione e/o la risoluzione/recesso/annullamento/cessione di Partnership Rilevanti;
- "**Operazioni con Parti Correlate**": operazioni con Parti Correlate (x) di valore unitario superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e (y) non compiute a condizioni di mercato;

- "**Partnership Rilevanti**": accordi di collaborazione e/o di prestazioni di servizi che comportino o che abbiano comportato un impegno finanziario per la Società pari o superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- "**Partecipazione Offerta**" ha il significato di cui al successivo art. 9.1;
- "**Partecipazioni**": indica tutte e ciascuna le Azioni (di ogni categoria) rappresentative del capitale sociale della Società (ivi inclusi i relativi diritti d'opzione a sottoscrivere nuove azioni nell'ipotesi di aumento del capitale sociale e il diritto di prelazione sulle Azioni rimaste eventualmente inoperte), nonché ogni altro titolo rappresentativo del capitale sociale della Società e/o ogni titolo e/o diritto che conferisca a qualsiasi titolo al relativo titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Azioni della Società, se del caso anche in un tempo futuro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obbligazioni convertibili e *warrants*);
- "**Parti Correlate**" ha il significato di cui al principio contabile IAS 24;
- il piano industriale pluriennale (consolidato, sussistendone i presupposti) della Società, costituito da conto economico, da stato patrimoniale e da rendiconto finanziario "**Recesso per Stallo Decisionale**" ha il significato di cui al successivo art. 7.2;
- "**Soci Co-venditori**" ha il significato di cui al successivo art. 9.2;
- "**Soci Oblati**" ha il significato di cui al successivo art. 9.1;
- "**Socio Prelazionante**": il Socio Oblato che eserciti il Diritto di Prelazione;
- "**Socio Venditore**" ha il significato di cui al successivo art. 9.1;
- "**Stallo Decisionale**" ha il significato di cui al successivo art. 7.2;
- "**Termine per l'Esercizio del Diritto di Co-vendita**" ha il significato di cui al successivo art. 10.2;
- "**Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione**" ha il significato di cui al successivo art. 9.2;
- "**Territorio di Riferimento**": indica il territorio dell'Oltrepò Pavese e, più in generale, il territorio della Provincia di Pavia;
- "**Trasferimento**" indica la Vendita Qualificata così come qualsiasi Atto di Disposizione, sempreché consentito dal presente Statuto; ai termini "**Trasferire**", "**Trasferente**", "**Trasferitario**", "**Trasferibile**" sarà attribuito un significato coerente con quello di Trasferimento;
- "**Trasferimenti Consentiti**": i Trasferimenti effettuati rispettivamente:
 - da un Socio a favore di una sua Affiliata, sempreché il Socio Trasferente si obblighi nei confronti degli altri Soci nello stesso atto di Trasferimento a riacquistare dall'Affiliata Trasferitaria, che pure si dovrà impegnare - anche nei confronti dei medesimi altri Soci - a retrocedere, la Partecipazione oggetto del Trasferimento nelle ipotesi in cui cessi, per qualsiasi ragione, il rapporto che ha permesso il Trasferimento come sopra descritto; ovvero
 - contestualmente, a favore di un medesimo Acquirente, da Soci A e da Soci B nei medesimi termini, alle medesime condizioni e nella medesima proporzione;
 - da un Socio con il preventivo consenso scritto e unanime di tutti gli altri Soci;
- "**Vendere**" e "**Vendita**" indica il contratto di cui all'art. 1470 c.c.;

- **"Vendita Qualificata"** indica la Vendita avente tutte, nessuna esclusa, le seguenti caratteristiche:
 - non sia parte di una Vendita di più beni diversi (c.d. vendita «in blocco») verso il pagamento di un prezzo globale, stabilito *à forfait*;
 - abbia effetti reali (anche subordinati all'avveramento di condizioni sospensive), restando tuttavia inteso che potranno essere stipulati anche contratti preliminari di Vendita aventi a oggetto Partecipazioni;
 - sia perfezionata nel rispetto, se e per quanto applicabile, del Diritto di Prelazione;
 - preveda un prezzo che (x) sia interamente costituito da denaro avente corso legale in Italia, (y) debba essere interamente pagato all'atto del perfezionamento della Vendita e (z) qualora la Vendita Qualificata abbia a oggetto Azioni, sia definitivamente determinato (cioè non sia soggetto a meccanismi di revisione e/o di price adjustment e/o di *earn-out* e/o di *earn-in*);
- **"Vincoli"** indica qualsivoglia garanzia, vincolo di natura pubblica o privata, privilegio (anche fiscale), peso, servitù, ipoteca, usufrutto, onere, pegno, pretesa, prelazione, gradimento, limite alla trasferibilità, opzione, sequestro, pignoramento, altra garanzia o diritto di terzi, trascritti o non trascritti, o altra trascrizione pregiudizievole o vincolo al libero Trasferimento di qualsiasi natura, reale o obbligatoria (ivi inclusi eventuali gravami imposti da Autorità in applicazione di norme di legge) diversi da quelli previsti nel presente Statuto.

* * * * *

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO

DURATA

Art. 1 – Denominazione

La Società è denominata:

"COLLINE E OLTRE - SOCIETÀ PER AZIONI PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPÒ PAVESE O, IN FORMA ABBREVIATA, COLLINE E OLTRE S.P.A.".

Art. 2 – Sede

La Società ha sede in Pavia.

La Società, con le modalità e forme volta a volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie e unità locali in genere.

Art. 3 – Domicilio

Il domicilio dei Soci, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo di posta elettronica certificata od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal libro dei Soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Art. 4 – Oggetto e finalità

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività e la prestazione dei seguenti servizi a favore dei propri soci e delle rispettive affiliate, così come a favore di aziende, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, anche del terzo settore:

- a) attività di ricerca, studio, analisi ed elaborazione di progetti per la promozione e lo sviluppo del Territorio di Riferimento, con particolare riguardo ai settori turistico, eno-gastronomico, del recupero del patrimonio immobiliare, storico e artistico e della mobilità sostenibile, restando inteso che la Società potrà operare anche fuori dal Territorio di Riferimento, a condizione che l'attività svolta dalla stessa Società abbia, direttamente o indirettamente, un collegamento con il medesimo territorio;
- b) progettazione, organizzazione e gestione di congressi, convegni, corsi di formazione, seminari, giornate di studio, convention aziendali e manifestazioni, comprese la concessione in affitto di locali nella propria disponibilità, od il reperimento sul mercato degli stessi, e la ricerca e la fornitura di servizi ausiliari quali, tra gli altri, personale di supporto, ticketing, docenza, relazioni esterne, pubblicità, trasporti, impianti di illuminazione, del suono e per la traduzione simultanea;
- c) servizi consulenziali:
 - in ambito commerciale, economico e finanziario;
 - per la realizzazione di piani di comunicazione e di definizione e sviluppo della corporate e brand identity;
 - per la realizzazione e la gestione di siti internet, piattaforme web, portali di e-commerce e, in generale, per la definizione e il rafforzamento della presenza digitale;
 - nell'ambito della protezione e valorizzazione degli asset intangibili;
- d) servizi di pubbliche relazioni;
- e) l'attività di mediazione con l'obiettivo di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, l'assunzione di mandati di agenzia commerciale, di procacciamento d'affari, di rappresentanza (anche eventualmente con deposito) nonché a svolgere ogni altra attività complementare o necessaria alle precedenti.

Solo in funzione strumentale all'oggetto sociale come sopra indicato, sempreché questo non ne sia modificato, la Società potrà:

- compiere operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari;
- assumere partecipazioni in altre società e imprese con attività analoga, affine o connessa alla propria;
- contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie o di società od imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni.

Il tutto nei limiti di legge e ferme le autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge.

In ogni caso è fatto espresso divieto di svolgere ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico nonché le attività riservate ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

La Società ha facoltà di raccogliere risparmio presso i propri soci nel rispetto della normativa di legge e/o di regolamento tempo per tempo vigente.

Art. 5 – Durata

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100.

CAPITALE – AZIONI

Art. 6 – Capitale, Azioni e strumenti finanziari partecipativi

6.1 Il capitale della Società è pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) interamente versato ed è rappresentato da n. 50.000 (cinquantamila) azioni, depositate obbligatoriamente presso la sede sociale e senza valore nominale, di cui:

- n. 25.500 (venticinquemila cinquecento) azioni di categoria "A" aventi le caratteristiche *infra* specificate (le "**Azioni A**");
- n. 24.500 (ventiquattromila cinquecento) azioni di categoria "B" aventi le caratteristiche *infra* specificate (le "**Azioni B**").

Ai fini del presente Statuto:

- si intendono per "**Azioni**": le Azioni A e le Azioni B in cui, tempo per tempo, sia suddiviso il capitale della Società;
- i titolari di Azioni A e i titolari di Azioni B sono rispettivamente definiti i "**Soci A**" e i "**Soci B**" e, collettivamente, i "**Soci**".

Le Azioni sono nominative e indivisibili e tutte conferiscono uguali diritti ai Soci, salvo quanto di seguito stabilito

6.2 Ogni Azione A dà diritto a un voto sia nelle Assemblee generali dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria, sia nelle Assemblee di categoria dei Soci A.

Le Azioni A sono dotate del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 c.c., per la sottoscrizione delle nuove Azioni A eventualmente emesse nonché del diritto di prelazione per la sottoscrizione delle Azioni A rimaste eventualmente inoptate (restando inteso che tale diritto di prelazione dovrà essere esercitato per tutte le Azioni A rimaste eventualmente inoptate).

Nel caso in cui un'Azione A già emessa sia Trasferita a un Socio B, la stessa Azione A verrà automaticamente convertita in Azione B, restando inteso che tale conversione automatica opererà anche nell'ipotesi di sottoscrizione di Azioni A di nuova emissione da parte di un Socio B.

In caso di Trasferimento di ciascuna Azione A già emessa a favore di un Trasferitario che non sia già Socio, la predetta Azione A non sarà soggetta ad alcuna conversione ai sensi del precedente comma, restando inteso che tale conversione automatica non opererà – salva diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria - anche nell'ipotesi di sottoscrizione di Azioni A di nuova emissione da parte di un soggetto che non già sia Socio.

Ferma ogni altra disposizione di cui al presente Statuto, le Azioni A:

- a) attribuiscono:
 - (i) il diritto di designare, a seconda dei casi, due componenti o tre componenti del Consiglio di Amministrazione nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 15;
 - (ii) il diritto di designare due componenti effettivi, tra i quali il presidente, e un supplente del Collegio sindacale, nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 21;
- b) sono soggette:
 - (i) al Divieto di Trasferimento e al Divieto di Atti di Disposizione nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 8;
 - (ii) al Diritto di Prelazione nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 9;
 - (iii) al Diritto di Co-vendita nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 10.

6.3 Ogni Azione B dà diritto a un voto sia nelle Assemblee generali dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria, sia nelle Assemblee di categoria dei Soci B.

Le Azioni B sono dotate del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 c.c., per la sottoscrizione delle nuove Azioni B eventualmente emesse nonché del diritto di prelazione per la sottoscrizione delle Azioni B rimaste eventualmente inoptate (restando inteso che tale diritto di prelazione dovrà essere esercitato per tutte le Azioni B rimaste eventualmente inoptate).

Nel caso in cui un'Azione B già emessa sia Trasferita a un Socio A, la stessa Azione B verrà automaticamente convertita in Azione A, restando inteso che tale conversione automatica opererà anche nell'ipotesi di sottoscrizione di Azioni B di nuova emissione da parte di un Socio A.

In caso di Trasferimento di ciascuna Azione B già emessa a favore di un Trasferitario che non sia già Socio, la predetta Azione B non sarà soggetta ad alcuna conversione ai sensi del precedente comma, restando inteso che tale conversione automatica non opererà – salva diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria - anche nell'ipotesi di sottoscrizione di Azioni B di nuova emissione da parte di un soggetto che non già sia Socio.

Ferma ogni altra disposizione di cui al presente Statuto, le Azioni B:

- a) attribuiscono:
 - (i) il diritto di designare, a seconda dei casi, un componente o due componenti del Consiglio di Amministrazione nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 15;
 - (ii) il diritto di designare un componente effettivo e un supplente del Collegio sindacale, nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 21;
- b) sono soggette:
 - (i) al Divieto di Trasferimento e al Divieto di Atti di Disposizione nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 8.
 - (ii) al Diritto di Prelazione nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 9;

(iii) al Diritto di Co-vendita nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 10.

- 6.4 Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nei precedenti paragrafi del presente art. 6, tutte le Azioni attribuiscono i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali nella Società in conformità alle previsioni del presente Statuto e della legge (ivi incluso il diritto a una parte proporzionale degli utili e dei dividendi e della quota di liquidazione della Società).
- 6.5 Le Azioni sono rappresentate da certificati azionari nominativi e sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'Azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.
- 6.6 Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente art. 6, il capitale sociale della Società potrà essere aumentato, una o più volte, anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge, per deliberazione dell'Assemblea o dell'organo amministrativo su delega dell'Assemblea e comunque nel rispetto dei termini e delle condizioni fissate dalla stessa Assemblea, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, nonché di strumenti finanziari, ivi inclusi, se concorrono le condizioni e con le forme di legge, *warrants*, obbligazioni, anche convertibili in Azioni A e/o in Azioni B o *cum warrants*, restando inteso che in qualsiasi caso di aumento di capitale sociale a titolo gratuito o a pagamento con diritto di opzione dovranno essere rispettivamente assegnate ovvero offerte in opzione ai Soci Azioni della medesima categoria di quelle di cui già sono titolari, nel rispetto della proporzione esistente tra le predette diverse categorie di Azioni. L'emissione di Azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di Azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge, ma esclusivamente con delibera dell'Assemblea in sede straordinaria.
- 6.7 In qualsiasi caso di conversione delle Azioni di una categoria in Azioni di altra categoria:
- a) tale conversione di Azioni avrà luogo in ragione di un rapporto di conversione di una a una;
 - b) gli amministratori provvederanno all'emissione dei nuovi certificati azionari, in sostituzione di quelli convertiti, nonché a depositare presso il Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, c.c., il testo aggiornato del presente Statuto, riportante le modificazioni derivanti dalla medesima conversione, senza che sia all'uopo necessaria una deliberazione assembleare che prenda atto dell'intervenuta modificazione del testo dello stesso Statuto.
- 6.8 La Società può, nelle forme di legge, procedere all'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società Controllate ai sensi dell'art. 2349 c.c..
- 6.9 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata, con o senza interessi, possono essere effettuati dai Soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Art. 7 – Recesso – Stallo Decisionale

- 7.1. I Soci hanno diritto di recesso:
- a) nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge; oppure

b) in caso di Stallo Decisionale secondo quanto stabilito nel successivo art. 7.2.

Il recesso non spetta per le delibere riguardanti:

(i) la proroga del termine;

(ii) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

7.2. Nel caso in cui si manifestassero nell'ambito dell'Assemblea con riferimento a Materie Rilevanti Assembleari ovvero del Consiglio di Amministrazione con riferimento a Materie Rilevanti Consiliari per 3 (tre) adunanze consecutive assembleari o consiliari, a seconda del caso, divergenze di opinioni in merito tali da rendere impossibile il raggiungimento di un accordo e l'assunzione delle relative deliberazioni (lo "**Stallo Decisionale**") e, sempreché lo Stallo Decisionale riguardi una Materia Rilevante Consiliare, dopo che tutti i Soci siano stati informati con comunicazione scritta del Presidente del Consiglio di Amministrazione di tale divergenza (la "**Comunicazione dello Stallo Decisionale su Materia Rilevante Consiliare**"), ciascun Socio potrà recedere dalla Società nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 2437-bis ss. c.c. (il "**Recesso per Stallo Decisionale**") salvo per quanto riguarda il termine di esercizio del Recesso per Stallo Decisionale che sarà di 30 (trenta) giorni rispettivamente (x) dalla terza adunanza assembleare in esito alla quale si sia verificato lo Stallo Decisionale ovvero (y) dalla data di ricezione della Comunicazione dello Stallo Decisionale su Materia Rilevante Consiliare.

Art. 8 – Divieto di Trasferimento e Divieto di Atti di Disposizione

Nessun Socio potrà effettuare alcun Trasferimento delle rispettive Partecipazioni fino allo scadere del 5° (quinto) anno successivo alla data di costituzione della Società (il "**Divieto di Trasferimento**"), salvo che si tratti di un Trasferimento Consentito.

Successivamente alla cessazione del Divieto di Trasferimento ciascun Socio potrà perfezionare, relativamente alla propria Partecipazione, solamente Vendite Qualificate, essendogli impedito qualsiasi altro Atto di Disposizione della medesima Partecipazione (il "**Divieto di Atti di Disposizione**"), salvo che si tratti di un Trasferimento Consentito.

Art. 9 – Diritto di Prelazione

9.1. Impregiudicato quanto previsto nel precedente art. 8 e nel successivo art. 10, nel caso in cui un Socio (il "**Socio Venditore**") intenda effettuare la Vendita Qualificata di tutta o di parte della propria Partecipazione a favore di un prospettato Acquirente, lo stesso Socio Venditore dovrà preventivamente offrire agli altri Soci (i "**Soci Oblati**") di acquistare in prelazione, nei medesimi termini ed alle medesime condizioni convenuti con il prospettato Acquirente - impregiudicato quanto previsto nel successivo art. 9.3.(iii) - tutta (e solo tutta) la Partecipazione oggetto della prospettata Vendita Qualificata (la "**Partecipazione Offerta**" e il "**Diritto di Prelazione**").

Il Socio Venditore dovrà a tal fine trasmettere ai Soci Oblati un'apposita comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r. o PEC (la "**Comunicazione di Vendita Qualificata**") che dovrà, a pena di inefficacia:

(i) specificare:

- la Partecipazione Offerta, il prezzo offerto, le condizioni (che potranno riguardare esclusivamente l'ottenimento delle autorizzazioni di legge e l'ottenimento del finanziamento bancario o altre condizioni conformi alla prassi di mercato) e gli altri termini della prospettata Vendita Qualificata, tra cui le dichiarazioni e garanzie nonché gli obblighi di indennizzo del Socio Venditore;
 - nonché le generalità complete del prospettato Acquirente nonché, qualora quest'ultimo sia una società, il soggetto che la Controlli, direttamente o indirettamente;
- (ii) essere controfirmata, per conferma di quanto indicato nel precedente punto (i), dal prospettato Acquirente.

La Comunicazione di Vendita Qualificata dovrà altresì specificare, a pena di inefficacia, che il Diritto di Prelazione è esercitabile dai Soci Oblati in alternativa al Diritto di Co-vendita.

- 9.2. Ciascun Socio Oblato, qualora intenda esercitare il Diritto di Prelazione, dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC indirizzata al Socio Venditore (la "**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione**") da spedire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Vendita Qualificata (il "**Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione**").

Nella Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione dovrà essere manifestata la volontà irrevocabile ed incondizionata di acquistare tutta (e solo tutta) la Partecipazione Offerta nei medesimi termini e alle medesime condizioni concordati dal Socio Venditore con il prospettato Acquirente e risultanti nella Comunicazione di Vendita Qualificata, impregiudicato quanto previsto nel successivo art. art. 9.3.(iii).

Nel caso di Comunicazioni di Vendita Qualificata effettuate, congiuntamente o meno, da parte di più Soci Proponenti in relazione a una prospettata Vendita Qualificata, ai medesimi termini e alle medesime condizioni, a favore di un unico prospettato Acquirente, la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione dovrà riguardare, a pena di inefficacia, tutta la Partecipazione Offerta di ciascuno dei Soci Proponenti.

Nel caso in cui la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione sia tempestivamente trasmessa da più Soci Oblati, ciascuno di essi acquisterà una parte della Partecipazione Offerta calcolata in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della Società di cui i medesimi Soci siano rispettivamente titolari alla data di invio della Comunicazione di Vendita Qualificata.

Qualora per l'acquisto della Partecipazione Offerta sia prevista una preventiva autorizzazione amministrativa o qualsivoglia altro tipo di nulla-osta, questa autorizzazione o questo nulla-osta devono essere richiesti dal prospettato Acquirente oppure dal/i Socio/i Prelazionante/i nel Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione; in tal caso, l'efficacia della/e Comunicazione/i di Esercizio del Diritto di Prelazione si intenderà subordinata al conseguimento dell'autorizzazione o del nulla-osta richiesti.

Il Diritto di Prelazione sarà validamente ed efficacemente esercitato se la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione conterrà altresì la dichiarazione incondizionata ed

irrevocabile di voler acquistare anche tutta (e solo tutta) la Partecipazione di ciascun Socio Oblato per la quale sia esercitato il Diritto di Co-vendita (i "**Soci Co-venditori**").

Qualora:

- (i) il prospettato Acquirente indicato nella Comunicazione di Vendita Qualificata (x) fosse già Socio della Società e (y) avesse dichiarato nella Comunicazione di Vendita Qualificata di voler concorrere nell'acquisto della Partecipazione Offerta con il/i Socio/i Oblato/i che eventualmente esercitasse/ro il Diritto di Prelazione; e
- (ii) da parte di almeno un Socio Oblato venisse esercitato il Diritto di Prelazione;

la Partecipazione Offerta così come la Partecipazione dei Soci Co-venditori saranno ripartite tra il prospettato Acquirente ed il Socio Oblato che abbia esercitato il Diritto di Prelazione in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale della Società di cui i medesimi Soci siano rispettivamente titolari alla data di invio della Comunicazione di Vendita Qualificata.

9.3. Il contratto di Vendita Qualificata della Partecipazione Offerta, così come della Partecipazione dei Soci Co-venditori, dovrà essere stipulato innanzi al notaio scelto dal Socio Oblato titolare della maggiore partecipazione al capitale sociale della Società entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione, restando inteso che:

- (i) contestualmente alla stipula del medesimo contratto di Vendita Qualificata il prezzo spettante al Socio Venditore e ai Soci Co-venditori dovrà essere interamente versato dal/i Socio/i Prelazionante/i;
- (ii) le spese, anche notarili, e le imposte di tale atto di Vendita saranno a esclusivo carico del/i Socio/i Prelazionante/i;
- (iii) nel medesimo atto di Vendita il Socio Venditore e i Soci Co-Venditori dovranno rilasciare le dichiarazioni e garanzie nonché assumere gli obblighi di indennizzo indicati nella Comunicazione di Vendita Qualificata, salvo nel caso in cui il Diritto di Prelazione sia esercitato dal Socio Oblato che abbia il Controllo della Società, nel qual caso il Socio Venditore e i Soci Co-venditori dichiareranno e garantiranno unicamente la piena ed esclusiva proprietà e libera disponibilità della rispettiva Partecipazione oggetto di Vendita e l'assenza di Vincoli sulla medesima Partecipazione.

9.4. In caso di mancato o inefficace esercizio del Diritto di Prelazione nel Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione, il Socio Venditore potrà liberamente perfezionare la Vendita Qualificata della Partecipazione Offerta, ma solo in conformità ai termini e alle condizioni di cui alla Comunicazione di Vendita Qualificata e nei termini ivi previsti e comunque a condizione che detta Vendita Qualificata sia perfezionata entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione oppure, se antecedente, alla data in cui i Soci Oblati abbiano comunicato per iscritto la propria intenzione di non voler esercitare né il Diritto di Prelazione né il Diritto di Co-vendita.

Qualora tale Vendita Qualificata non sia perfezionata nel predetto termine, il Socio Venditore dovrà nuovamente rispettare la procedura sopra descritta.

- 9.5. La procedura di cui presente art. 9 non sarà dovuta, qualora consti il preventivo consenso scritto da parte di tutti i Soci Oblati.
- 9.6. Salvo quanto stabilito nel precedente art. 9.5, qualora non fosse rispettata la procedura di cui al presente art. 9, il Trasferimento comunque posto in essere in violazione della medesima procedura sarà inefficace ed inopponibile ai Soci Oblati e alla Società. Pertanto il Consiglio di Amministrazione dovrà rifiutare l'iscrizione a libro Soci del relativo Acquirente.

Art. 10 – Diritto di Co-vendita

- 10.1. Impregiudicato quanto previsto nel precedente art. 8, ciascun Socio Oblato, in alternativa all'esercizio del Diritto di Prelazione secondo quanto stabilito nel precedente art. 9.2, avrà diritto di vendere, secondo quanto di seguito stabilito, all'Acquirente indicato nella Comunicazione di Vendita Qualificata una parte della propria Partecipazione proporzionale alla Partecipazione Offerta (il "**Diritto di Co-vendita**").
- 10.2. Il Diritto di Co-vendita potrà essere esercitato da ciascun Socio Oblato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Vendita Qualificata (il "**Termine per l'Esercizio del Diritto di Co-vendita**") mediante invio al Socio Venditore di apposita comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, nella quale sia manifestata la volontà del Socio Co-venditore di esercitare il Diritto di Co-vendita (la "**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita**").

Qualora per l'acquisto della Partecipazione dei Soci Oblati Co-venditori sia prevista una preventiva autorizzazione amministrativa o qualsivoglia altro tipo di nulla-osta, questa autorizzazione o questo nulla-osta devono essere richiesti dal prospettato Acquirente nel Termine per l'Esercizio del Diritto di Co-vendita; in tal caso, l'efficacia della/e Comunicazione/i di Esercizio del Diritto di Co-vendita si intenderà/anno subordinata al conseguimento dell'autorizzazione o del nulla-osta richiesti.

- 10.3. Nel caso in cui il Diritto di Co-vendita sia esercitato da uno o più Soci Oblati, entro il Termine per l'Esercizio del Diritto di Co-vendita, la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita, il Socio Venditore promette, ai sensi dell'art. 1381 c.c., che il prospettato Acquirente indicato nella Comunicazione di Vendita Qualificata acquisterà tutta (e solo tutta) la Partecipazione di ciascun Socio Co-venditore.

La Vendita Qualificata al prospettato Acquirente delle Partecipazioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Co-vendita avrà luogo (x) contestualmente alla Vendita Qualificata allo stesso Acquirente della Partecipazione Offerta, (y) allo stesso prezzo *pro quota* e (z) agli stessi termini e alle stesse condizioni indicati nella Comunicazione di Vendita Qualificata, comunque in proporzione alla Partecipazione rispettivamente venduta al prospettato Acquirente.

Nel caso in cui, malgrado il tempestivo ed efficace esercizio del Diritto di Co-vendita ai sensi del presente art. 10, il prospettato Acquirente si rifiuti di estendere il proprio acquisto anche alle Partecipazioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Co-vendita, il Socio Venditore

non potrà procedere alla Vendita Qualificata indicata nella Comunicazione di Vendita Qualificata.

- 10.4. In caso di mancato o inefficace esercizio del Diritto di Co-vendita nel Termine per l'Esercizio del Diritto di Co-vendita, il Socio Venditore potrà liberamente perfezionare la Vendita Qualificata della Partecipazione Offerta, ma solo in conformità ai termini e alle condizioni di cui alla Comunicazione di Vendita Qualificata e nei termini ivi previsti e comunque a condizione che detta Vendita Qualificata sia perfezionata entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del Termine per l'Esercizio del Diritto di Prelazione oppure, se antecedente, alla data in cui i Soci Oblati abbiano comunicato per iscritto la propria intenzione di non voler esercitare né il Diritto di Prelazione né il Diritto di Co-vendita.

Qualora tale Vendita Qualificata non sia perfezionata nel predetto termine, il Socio Venditore dovrà nuovamente rispettare la procedura sopra descritta.

- 10.5. La procedura di cui presente art. 10 non sarà dovuta, qualora consti il preventivo consenso scritto da parte di tutti i Soci Oblati.
- 10.6. Salvo quanto stabilito nel precedente art. 10.5, qualora non fosse rispettata la procedura di cui al presente art. 10, il Trasferimento comunque posto in essere in violazione della medesima procedura sarà inefficace ed inopponibile ai Soci Oblati e alla Società. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione dovrà rifiutare l'iscrizione a libro Soci del relativo Acquirente.

ASSEMBLEA

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e ogniqualvolta l'organo amministrativo lo giudichi opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data di seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in altri paesi dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione è recapitato, con avviso di ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea agli azionisti iscritti nel libro dei Soci al rispettivo domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata a tal fine comunicati.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Art. 11 – Riunione per videoconferenza o teleconferenza

La partecipazione all'Assemblea può essere tenuta anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, sarà necessario che:

- (i) sia consentito al presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita e delibera secondo quanto stabilito dalla legge, a meno che si tratti di delibere dell'Assemblea relative a Materie Rilevanti Assembleari le quali potranno essere assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento del capitale sociale).

Art. 13 – Diritto di intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Possono partecipare all'Assemblea i Soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito di cui all'art. 2370 codice civile.

Ogni Socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2372 codice civile.

Art. 14 – Presidenza dell'Assemblea. Verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal vice-presidente se nominato; in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Nel caso di Assemblea tenuta con mezzi di videoconferenza o teleconferenza, la presidenza è assunta in conformità a quanto precede se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione e accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non Socio, nominato dall'Assemblea. Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri secondo le determinazioni dell'Assemblea e nel rispetto di quanto di seguito stabilito.

Qualora l'Assemblea stabilisca in 3 (tre) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nominerà componenti del medesimo consiglio:

- a) due membri designati a tal fine dalla maggioranza dei Soci A;
- b) un membro designato a tal fine dalla maggioranza dei Soci B.

Qualora l'Assemblea stabilisca in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea stessa nominerà componenti del medesimo consiglio:

- a) tre membri designati a tal fine dalla maggioranza dei Soci A;
- b) due membri designati a tal fine dalla maggioranza dei Soci B.

Nel caso in cui non vengano formulate le predette designazioni da parte della maggioranza dei Soci A e/o da parte della maggioranza dei Soci B, l'Assemblea provvederà secondo le ordinarie maggioranze di legge a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione per i quali non siano state formulate le medesime designazioni.

Gli amministratori, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, senza che per effetto di ciò venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio ad integrarne la composizione mediante cooptazione, sulla base delle indicazioni fatte pervenire dai soci A e/o Soci B che avevano designato il/i Socio/i venuto/i a mancare. L'/Gli Amministratore/i così nominato/i resta/no in carica fino alla prossima assemblea dei soci.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato con effetto dal momento della sua ricostituzione e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, a eccezione soltanto di quanto per legge sia espressamente riservato all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni comunque non delegabili ai sensi di legge, le decisioni relative a Materie Rilevanti Consiliari sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono formare oggetto di delega, se non per la materiale attuazione delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire il Comitato Industriale, determinandone, con apposito regolamento, le funzioni, che saranno meramente consultive e di supporto alle attività del

Consiglio stesso, la composizione e il funzionamento, fermo restando che (x) tale Comitato sarà presieduto, come membro di diritto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e (y) non saranno previsti compensi a favore dei componenti del Comitato Industriale, ma solo il rimborso delle spese occasionate dall'incarico.

Fermo quanto disposto dall'art. 2443 c.c. e ferma la competenza concorrente dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni relative a:

- fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506-ter c.c.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Art. 17 – Presidente e organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente, se questo non è già stato eletto dall'Assemblea. Può nominare un vice-presidente che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, delegare proprie attribuzioni a un Amministratore Delegato, determinandone i poteri nonché – anche di volta in volta – affidare speciali incarichi a singoli consiglieri e nominare il segretario del Consiglio, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Può altresì nominare, con facoltà di delega ai sensi dei commi che precedono un Direttore Generale e procuratori *ad negotia* o per categorie di atti determinandone i poteri.

Il Direttore Generale, ove non sia amministratore, partecipa con funzioni propositive alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue Controllate.

Art. 18 – Convocazione e riunioni

Il Consiglio si riunisce, nella sede sociale o altrove, ogni volta che il presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure ne facciano motivata richiesta scritta almeno due consiglieri o il Collegio sindacale.

La convocazione viene effettuata dal presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare, via posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere e al domicilio di ciascuno dei sindaci.

La riunione del Consiglio è presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci o in caso di loro assenza o impedimento dalla persona designata dal Consiglio stesso.

La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il Consiglio può riunirsi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo che si tratti di Materie Rilevanti Consiliari per deliberare sulle quali occorre l'unanimità dei voti dei consiglieri in carica che non si astengano per conflitto di interessi.

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio è disciplinato dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Art. 19 – Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al vice-presidente se nominato nonché, ove nominati, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, nei limiti dei poteri attribuiti e con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.

Salvo diversa disposizione consigliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

Il Consiglio può inoltre delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, a dipendenti o ad altri soggetti, determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma sociale.

Art. 20 – Rimborso spese per gli amministratori ed eventuale compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese per ragioni d'ufficio, essendo escluso ogni compenso, salva diversa determinazione dell'Assemblea con riguardo esclusivamente agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 21 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dell'Assemblea (nel rispetto di quanto di seguito indicato), che provvede alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi. I sindaci, effettivi e supplenti, devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea nominerà:

- a) due membri effettivi e un membro supplente designati dalla maggioranza dei Soci A;

- b) un membro effettivo, che assumerà la carica di Presidente, e un membro supplente designati dalla maggioranza dei Soci B.

Nel caso in cui non vengano formulate le predette designazioni da parte della maggioranza dei Soci A e/o da parte della maggioranza dei Soci B, l'Assemblea provvederà secondo le ordinarie maggioranze di legge a nominare i componenti del Collegio sindacale per i quali non siano state formulate le medesime designazioni.

Art. 22 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo e gli eventuali criteri per il suo adeguamento durante l'incarico.

L'esercizio dell'incarico ha la durata stabilita dalla legge, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Art. 23 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 – Distribuzione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi una differente destinazione e salvi i diritti di eventuali particolari categorie di azioni o di eventuali strumenti finanziari.

Art. 25 – Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.